

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 50
(Urgenza)

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO E AD INTERIM DEL BILANCIO
(PELLA)DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SFORZA)COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MERZAGORA)E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(LOMBARDO IVAN MATTEO)

Indennità per danni alla proprietà industriale italiana negli Stati Uniti d'America, in applicazione degli Accordi approvati col decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1747.

Seduta del 13 luglio 1948

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con gli Accordi in materia economico-finanziaria conclusi a Washington fra l'Italia e gli Stati Uniti di America il 14 agosto 1947, nel quadro delle intese raggiunte, l'Italia si è assunto l'onere dell'indennizzo relativo:

1°) ai diritti (*claims*) dei cittadini italiani nei confronti del Governo degli Stati Uniti derivanti dal sequestro e dalla divulgazione di ritrovati tecnici, brevettati o no, conformemente ai programmi del Governo medesimo (paragrafo 6, lettera *a*) del *Memorandum* d'intesa concernente il regolamento di determinati *claims* del tempo di guerra e facente parte dei detti Accordi;

2°) ai diritti per licenze contrattuali (*royalty*) corrisposti dai licenziatari americani anteriormente alla data del 31 dicembre 1945 per brevetti italiani *vested* (paragrafo 3, lettera *a*) del *Memorandum* d'intesa riguardante i beni italiani negli Stati Uniti d'America e facente parte dei detti Accordi).

Inoltre, sempre secondo gli Accordi di che trattasi, la proprietà industriale, pure essendo restituita agli aventi diritto, resta e resta sottoposta a tutte le licenze o contratti di licenze concesse o registrate dal Governo degli Stati Uniti anteriormente alla restituzione della proprietà medesima, con la conseguente perdita dei canoni che altrimenti sarebbero stati percettibili.

Ciò premesso, in esecuzione dei citati Accordi, si rende necessario ora, provvedere alla disciplina interna dei rapporti che scaturiscono dal diritto all'indennizzo da parte dei cittadini italiani danneggiati.

A questa particolarità e all'evidente interesse nazionale che è connesso alla tutela, all'estero, dei diritti del genio italiano, si ispira il provvedimento che si propone e più specialmente l'articolo 6 del provvedimento stesso, con il quale si dà la facoltà transitoria, al Ministro del tesoro, di disporre il pagamento di acconti, sull'indennità spettante, quan-

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

do ciò si palesi indispensabile per il pagamento, all'estero, delle tasse cui è subordinata la rivalidazione dei brevetti.

In altri termini, con le norme transitorie contenute nell'articolo 6 del disegno di legge si mira a fornire, in via immediata, agli inventori l'aiuto richiesto per evitare loro ulteriori danni, stabilendo il relativo stanziamento entro il limite complessivo segnalato come, all'uopo, sufficiente e contenendo la percentuale degli acconti (25 per cento) in misura tale da garantire il Tesoro da ogni sorpresa, in vista della estrema difficoltà dell'accertamento del danno risarcibile.

Le altre norme contenute nel disegno di legge non sembra che richiedano alcun chiarimento, apparendone evidente la *ratio*.

Non si ritiene, peraltro, superfluo sottoli-

neare che il richiamo che, all'articolo 4 si fa alla vigente legislazione sul risarcimento dei danni di guerra, tende ad evitare ogni lacuna nella applicazione della legge, per la quale, in conseguenza, viene ad adottarsi un sistema di norme che regola materie di ovvia affinità.

In conclusione, il disegno di legge, mentre provvede al riconoscimento dei diritti che derivano espressamente ai danneggiati dai citati Accordi internazionali, offre la possibilità di intervenire sollecitamente nei casi in cui se ne manifesti la necessità anche nel superiore interesse dell'economia nazionale.

In sede di emanazione delle norme di attuazione (articolo 5) sarà disciplinata soprattutto la difficile procedura per la liquidazione della indennità dovuta ai danneggiati.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

I cittadini italiani che, in applicazione degli Accordi in materia economico-finanziaria conclusi a Washington fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America il 14 agosto 1947 e resi esecutivi con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1747, hanno perduto l'esercizio dei diritti indicati nel seguente comma del presente articolo possono chiedere l'equa indennità in lire prevista al paragrafo 8 dell'articolo 1 del Memorandum d'intesa concernente il regolamento di determinati *claims* del tempo di guerra e di questioni connesse, facente parte dei detti Accordi.

Tale indennità può essere richiesta nei casi in appresso:

a) per danno accertato derivante dal sequestro e dalla divulgazione, da parte del Governo degli Stati Uniti d'America, di ritrovati tecnici brevettati o no, conformemente ai programmi applicati dal detto Governo per l'acquisto e la divulgazione dei ritrovati stessi in rapporto allo stato di guerra, nonché per danno accertato derivante dall'uso, da parte di qualsiasi persona negli Stati Uniti d'America, delle informazioni così divulgate;

b) per perdita accertata di canoni o di altri compensi o diritti a ricevere canoni o altri compensi, per uso — nel periodo dal 1°

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

settembre 1939 al 31 dicembre 1945 — di invenzioni, brevetti o diritti di brevetto posseduti negli Stati Uniti d'America ovvero soggetti a restituzione, in base al Memorandum d'intesa riguardante i beni italiani negli Stati Uniti d'America e taluni *claims* di cittadini degli Stati Uniti d'America, facente parte degli Accordi indicati al primo comma del presente articolo.

ART. 2.

Dall'indennità prevista all'articolo 1 della presente legge debbono detrarsi le somme che gli aventi diritto potranno ottenere sia dal Governo degli Stati Uniti d'America, sia dai titolari delle licenze, non gravate da canoni e non esclusive, concesse dal detto Governo.

Nel computo del danno deve tenersi debito conto dei benefici eventualmente derivanti dalle disposizioni contenute nell'allegato XV, lettera *a*) del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.

ART. 3.

Le domande di indennizzo debbono essere presentate, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero del tesoro, anche per il tramite dell'Intendenza di finanza, nella cui circoscrizione l'interessato ha la residenza.

ART. 4.

Per quanto non è disposto dalla presente legge, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nella legge 26 ottobre 1940, n. 1543, e successive modificazioni, in materia di risarcimento dei danni di guerra.

ART. 5.

Con decreto del Presidente della Repubblica saranno stabilite le norme di attuazione della presente legge.

ART. 6.

In via transitoria, il Ministro del tesoro, di concerto con quello dell'industria e commercio, in attesa della liquidazione definitiva dell'indennizzo dovuto, ha facoltà, su richiesta dell'interessato ed ove questi dimostri di averne necessità per ottenere la rivalidazione dei propri brevetti all'estero, di disporre la corresponsione di acconti sull'indenniz-

zo medesimo, in misura non eccedente, complessivamente, il venticinque per cento del presunto danno risarcibile e con le garanzie, a favore del Tesoro, che, caso per caso, potranno essere determinate.

A tal fine, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio dello Stato fino alla concorrenza di cento milioni di lire per l'esercizio 1948-49.

Agli altri stanziamenti necessari per l'attuazione della presente legge sarà provveduto con legge.